

2025-117usc

**Il Commissione Giustizia**

Camera dei deputati  
Piazza Montecitorio  
00186, Roma

Roma, 4 dicembre 2025

**Oggetto: UNIREC - Proposte di legge C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Doridi - Riforma dell'ordinamento forense – Società tra avvocati**

UNIREC – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, Associazione aderente a Confindustria SIT – è stata fondata nel 1998, vanta quasi 30 anni di attività e riunisce circa 200 imprese dei servizi di gestione e tutela del credito, pari a oltre il 70% del mercato italiano del settore ed in taluni casi facenti anche parte di gruppi internazionali. Le imprese associate ad UNIREC operano in forza di autorizzazione ex art. 115 TULPS o 106 TUB e svolgono, per conto di Committenti titolari di un credito, un servizio che comprende gli interventi che rientrano nel percorso di confronto con il debitore durante il quale le due parti si accordano per trovare una soluzione a fronte di obbligazioni non adempiute, come rate scadute, bollette non pagate o fatture non evase. Tra le Committenti di UNIREC figurano banche, società finanziarie e di leasing, di noleggio, di telecomunicazioni, di energia e pubblica utilità, PMI e grandi imprese, Pubblica Amministrazione, sia centrale che locale. Nel 2024 le Associate UNIREC hanno gestito 46 milioni di pratiche in conto terzi, per un controvalore di 191 miliardi di euro.

1

Oltre ad aderire a Confindustria SIT, UNIREC è membro della Federazione Europea delle Associazioni Nazionali del Comparto (FENCA).

UNIREC si è impegnata nel corso degli anni a garantire tramite diverse iniziative lo sviluppo di "buone prassi" condivise tra i suoi associati e le associazioni dei consumatori. In questo contesto, nel 2014 è stato fondato il FORUM UNIREC - CONSUMATORI cui oggi aderiscono sette primarie associazioni dei consumatori aderenti al CNCU (Adoc, Adiconsum, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e UNC) con l'obiettivo di perseguire per il settore un'efficace attuazione dei criteri di correttezza nell'espletamento delle attività di tutela del credito svolte nei confronti dei consumatori e di rafforzare ulteriormente le buone prassi nel settore. In questa prospettiva, nel maggio 2015 è stato sottoscritto da UNIREC e dalle associazioni dei consumatori

aderenti al FORUM il “Codice di Condotta per i processi di gestione e tutela del credito”, giunto nel febbraio 2025 alla sua terza edizione, con cui le imprese associate si sono impegnate ad attenersi ai principi e alle linee guida operative indicate nel Codice, che rappresentano a tutti gli effetti le “buone prassi” del settore.

Il settore della gestione del credito costituisce una leva strategica per la stabilità finanziaria del Paese, con impatti diretti sulla liquidità delle imprese, sulla tutela dei creditori e sull'efficienza del sistema giudiziario. In relazione al mondo bancario, la nostra industry altamente specializzata ha assicurato – secondo l'ultimo Marketwatch pubblicato da Banca IFIS – **la riduzione di circa 293 miliardi** di euro di Npe tra il 2015 e il 2025: a fine 2025, lo stock complessivo di Npe nei bilanci delle banche in Italia si stima si attesti a 48 miliardi di euro.

### **Le Società Tra Avvocati nel settore della gestione e tutela del credito**

Alcune società associate a UNIREC partecipano, in qualità di soci non professionisti, a società tra avvocati con l'obiettivo di offrire servizi integrati ai loro committenti. Tali collaborazioni consentono una gestione del credito più efficiente, grazie a un approccio che combina la competenza nel recupero stragiudiziale con quella specifica della legal collection, operando in modo organizzato e su larga scala nel settore del recupero crediti.

L'attività legale è infatti ormai integrata nei processi di recupero gestiti in cui le società di gestione del credito, oltre a svolgere l'attività stragiudiziale, coordinano le attività dei legali che si occupano della fase giudiziale.

Nella prassi di mercato il modello di collaborazione tra servicer e avvocati professionisti ha portato alla costituzione di Società Tra Avvocati che vedono come socio il servicer che affida le posizioni da gestire alla medesima STA. Molti servicer hanno così investito negli ultimi anni nella costituzione di STA che vedono la loro partecipazione come soci non professionisti.

In tale quadro va rilevato come le STA con soci non professionisti abbiano in questi anni dimostrato di:

- a) garantire efficienza operativa con riduzione dei tempi di recupero a beneficio dei creditori e con effetto deflattivo sui carichi dei tribunali, considerato che non c'è soluzione di continuità tra fase stragiudiziale e quella giudiziale;
- b) favorire il coinvolgimento di molti professionisti, siano essi soci della STA siano essi collaboratori della medesima;
- c) promuovere investimenti in tecnologia, dal momento che grazie all'apporto di capitale dei soci non professionisti le STA hanno potuto dotarsi di piattaforme informatiche efficienti e in grado di ottimizzare e tracciare i processi.

Le norme proposte nel quadro della nuova riforma dell'ordinamento forense (*art 2, lett. h, 11, punti 9, 10, 11*) compromettono investimenti già effettuati e incidono negativamente sul modello sopra descritto e sui processi in corso.

Inoltre, prevedere un vincolo della ripartizione degli utili in seno alla STA va a detrimento dell'investimento economico sostenuto dai soci non professionisti.

Da ultimo, si rileva come l'evoluzione del mercato abbia seguito il modello delle STA in virtù di specifiche disposizioni normative emanate nel 2012. Tali disposizioni verrebbero tuttavia annullate, con possibili ripercussioni negative sulla attrattività del sistema Paese.

### **Proposta di intervento**

Alla luce di quanto sopra, si chiede di modificare il testo del Disegno di legge C.2629 di Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense con l'eliminazione di quanto disposto ai punti 9, 10, 11 della lettera h dell'art. 2 (*Principi e criteri direttivi*):

9) *che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti nell'albo, ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;*

10) *che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;*

11) *che la società tra avvocati non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.*

3

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo i nostri più cordiali saluti.



Maurizio Cristian Bertilaccio  
Presidente UNIREC